



COMUNE DI CAPRI LEONE

Città Metropolitana di Messina

***REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE NON RISCOSE AI SENSI
DELL'ART.15 D.L. 30-04-19 N.34.***

Comune di Capri Leone

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag 2
Articolo 2 - Finalità del regolamento.....	pag 2
Articolo 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata	pag 2
Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag.3
Articolo 5 - Giudizi pendenti- azioni esecutive e fermo amministrativo in corso.....	pag 3
Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.....	pag 4
Articolo 7 - Efficacia della definizione agevolata	pag.5
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	pag.5
Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	pag.5
Articolo 10- Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	pag.6
Articolo 11- Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	pag.6
Articolo 12- Pubblicità.....	pag.6
Articolo 13- Disposizioni Finali.....	pag.6
Articolo 14- Trattamento dei dati personali.....	pag.6
Articolo 15- Entrata in Vigore.....	pag.7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie per le quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un provvedimento di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n.639, notificati negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art.53 del D.Lgs.446/1997, per il recupero di entrate comunali anche tributarie non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando una procedura agevolata.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate comunali anche tributarie di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva, per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e il 31/12/2017, dal comune o dal concessionario della riscossione, di cui al comma 5, del richiamato articolo 52.

3. I debitori possono estinguere il proprio debito in unica soluzione o in più rate, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative ai compensi per la riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese postali e di notifica;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute;
- non sono dovute le somme a titolo di sanzioni.

4. Ai sensi dell'art.3, comma 17 del D.L.119/2018, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136., richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019.

5. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 31/07/2019.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza e deve essere notificata al Comune con raccomandata A/R, PEC o consegnata a mano.

3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, l'ultima scadenza sarà non oltre il 30 settembre 2021.

4. In presenza di pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi.

5. Il soggetto competente a esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'area Tributi e Patrimonio.

Articolo 5 - Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso lo svincolo del fermo suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, ma comprese le spese vive e legali sostenute per la procedura.

L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il Concessionario comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro il 30/09/2019.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata. Il diniego è impugnabile nei termini di legge dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 30/09/2019 (silenzio-diniego) con decorrenza dei termini per l'impugnativa.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario, comunica a coloro che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al comma 1, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico entro il 30 novembre 2019;
 - b) versamento in un massimo di 4 rate mensili (prima scadenza 30/11/19) o due rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi fino a 500,00 euro;
 - c) versamento in un massimo di 7 rate mensili (prima scadenza 30/11/19) o 3 rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi compresi tra 501,00 euro e 1.000,00 euro;
 - d) versamento in un massimo di 12 rate bimestrali (prima scadenza 30/11/19) o 8 rate trimestrali (prima scadenza 30/11/19) per debiti totali di importi superiori a 1.000,00 euro.

In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 7 - Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante le modalità definite nella domanda di accoglimento.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.

Con l'adesione alla definizione agevolata decadono le rateizzazioni in corso relative agli stessi tributi oggetto di domanda.

Articolo 9 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Articolo 10 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti

nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o il Concessionario non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12 - Pubblicità

1. Entro 15 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 13 - Disposizioni Finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge.

Art. 15 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.